


# NEWSLETTER N. 8 - 2008

Agosto 2008

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE – Agenzia di Promozione economica della Toscana

In questo numero:

<b>Normativa</b>	
<b><i>INTRODOTTA LA RICERCA DI ANTERIORITA' PER LE DOMANDE DI BREVETTO ITALIANE PER INVENZIONE INDUSTRIALE PRESENTATE A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2008</i></b>	pag. 2
<b><i>FRANCIA: ALCUNI CENNI ALLA DISCIPLINA DELLA CESSAZIONE UNILATERALE DAL CONTRATTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE O CONCESSIONE DI VENDITA</i></b>	pag. 3
<b>Rassegna di Giurisprudenza</b>	
<b><i>CORTE DI GIUSTIZIA CE - Causa C-132/06 Commissione / Italia Fiscaltà – Direttiva 77/338/CEE Imposte sulla cifra d'affari (sesta direttiva)- armonizzazione stati membri – Obbligo di controllo delle operazioni – Condoni fiscali. COMUNICATO STAMPA n. 55/08 del 17 luglio 2008 su <a href="http://curia.europa.eu">http://curia.europa.eu</a>:</i></b>	pag. 7
<b>Notizie</b> <b>- dall'Italia e dall'Europa:</b>	
<b><i>RATIFICATO DALL'ITALIA IL TRATTATO DI LISBONA: si avvicina l'entrata in vigore; le ratifiche degli Stati membri sono ora 24 (mancano all'appello Irlanda, Svezia e Repubblica Ceca)</i></b>	pag 8



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a [morlex.bologna@morresi.org](mailto:morlex.bologna@morresi.org) (indicando nell'oggetto "informazioni newsletter") oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Mariangela Balestra, Federica Borso, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera, Ester Marino, Valentina Montanari, Luca Pellicciari, Anna Pozzato, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: [www.morresi.org](http://www.morresi.org).

**INTRODOTTA LA RICERCA DI ANTERIORITA' PER LE DOMANDE DI BREVETTO ITALIANE PER INVENZIONE INDUSTRIALE PRESENTATE A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2008**

Con decreto emanato in data 27.06.2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso operativo l'accordo, siglato in data 18 giugno 2008, tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e l'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) con il quale sono state stabilite le modalità di svolgimento delle ricerche di anteriorità e la redazione dei rapporti di ricerca.

Il decreto ministeriale stabilisce che detto accordo sarà applicato a tutte le domande di brevetto italiane per invenzione presentate all'UIBM a partire dal 1° luglio 2008 che costituiscano un deposito nazionale autonomo per le quali non è rivendicata la priorità estera (e che quindi non siano state oggetto di deposito innanzi all'Ufficio competente di altro Stato)<sup>1</sup>; tali domande verranno inviate all'EPO (dopo una prima verifica preliminare dei requisiti minimi di brevettabilità ad opera dell'UIBM) per l'effettuazione della ricerca di anteriorità che sarà eseguita dall'EPO con costi a carico dell'UIBM e non del richiedente<sup>2</sup>.

La procedura di concessione nazionale viene dunque articolata in più fasi, di competenza dell'UIBM e dell'EPO: ai sensi del suddetto accordo, l'Ufficio italiano effettua un esame preliminare volto ad accertare l'insussistenza

---

<sup>1</sup> Il Decreto infatti precisa che sono escluse dall'ambito di operatività dell'accordo tutte le domande di brevetto per le quali venga rivendicata la priorità ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30/2005 (Codice della proprietà intellettuale): detta norma attribuisce un diritto di priorità alle domande di brevetto depositate in Italia che costituiscano l'estensione a livello italiano di una identica domanda di brevetto già depositata in altro Stato.

<sup>2</sup> Il decreto Ministeriale del 27 giugno 2008 ha introdotto a partire dal 1 luglio 2008 il pagamento di ulteriori diritti di deposito per la ricerca e per le rivendicazioni riportati nella tabella A) già allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 aprile 2007.

di palesi cause di non brevettabilità insite a prima vista nella domanda di brevetto (ossia la sussistenza dei requisiti minimi di brevettabilità); nel caso in cui detto esame sia negativo, l'UIBM provvede ad inviare all'EPO la domanda di brevetto entro cinque mesi dalla data di deposito della domanda.

Il qui citato decreto ministeriale e la circolare UIBM n. 570 del 30 giugno 2008 riportano le specifiche tecniche per la presentazione della domanda e della documentazione correlata (tenendo conto del fatto che il passaggio di informazioni tra UIBM ed EPO avverrà per via telematica) precisando altresì che al momento del deposito le domande di brevetto dovranno essere accompagnate da una traduzione inglese delle rivendicazioni (traduzione che si consiglia venga fatta da un professionista a cura del richiedente ma che potrà essere affidata anche all'UIBM con copertura delle relative spese di traduzione).

L'EPO, con spese ad esclusivo carico dell'UIBM, effettua dunque la ricerca di anteriorità e provvede, entro un termine massimo di nove mesi dalla data di deposito, ad inviare all'UIBM un apposito rapporto di ricerca corredato da un'opinione scritta che l'UIBM a sua volta gira al richiedente o al suo mandatario.

In base alle norme contenute nel decreto del Ministero del 27.06.2008, il richiedente, entro un termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda, può comunicare all'UIBM gli emendamenti alla propria domanda di brevetto che ritenga più opportuni alla luce dei risultati della ricerca di anteriorità contenuti nel rapporto di ricerca EPO.

L'UIBM, dopo averne disposto la pubblicazione, provvede quindi all'esame definitivo della domanda di brevetto, sulla base del rapporto di ricerca dell'EPO e tenuto conto degli eventuali emendamenti comunicati dal soggetto richiedente: qualora ritenga che il brevetto non possa essere concesso, emette lettera di rifiuto motivata, concedendo termine di due mesi per presentare osservazioni.

L'innovazione in parola costituisce una importante novità per l'ordinamento italiano in materia di brevetti: come ricorda autorevole dottrina, l'ordinamento italiano è tradizionalmente inserito tra i sistemi brevettuali cosiddetti "senza esame", cioè quei sistemi entro i quali è previsto che l'Ufficio competente alla concessione dei brevetti effettui un esame meramente formale del brevetto, senza accertare l'esistenza dei requisiti di brevettabilità, accertamento che ha sempre costituito una fase successiva e meramente eventuale, subordinata al sorgere di un contenzioso e devoluta alla cognizione del giudice ordinario<sup>3</sup>.

La sottoscrizione del suddetto accordo tra l'UIBM e l'EPO e la sua successiva esecuzione attraverso il decreto ministeriale qui citato costituiscono una prima risposta all'esigenza, già segnalata dal legislatore<sup>4</sup>, di adeguare la procedura di rilascio interna all'evoluzione della disciplina internazionale, definitivamente improntata all'adozione di un sistema "con esame" che porti al rilascio di brevetti forti e facilmente estendibili da Paese a Paese.

Il richiedente infatti, grazie agli esiti della ricerca di anteriorità, avrà a disposizione informazioni utili per redigere eventuali future domande di estensione del brevetto da depositare innanzi agli Uffici competenti di altri Paesi.

\*\*\*\*\*

---

<sup>3</sup>VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2005, 363 e s.s.

<sup>4</sup>Non a caso, con riferimento ai brevetti per invenzioni industriali, l'art. 170 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà intellettuale) al comma 1 lett. b) prevede che l'esame delle domande di brevetto sia rivolto ad accertare che l'oggetto della domanda sia conforme agli articoli 45, 50 e 82 del medesimo decreto, "esclusi i requisiti di validità fino a quando non sarà disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale(...)".

## **FRANCIA: ALCUNI CENNI ALLA DISCIPLINA DELLA CESSAZIONE UNILATERALE DAL CONTRATTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE O CONCESSIONE DI VENDITA**

**Il presente articolo ha l'obiettivo di fornire agli operatori alcune informazioni sui possibili rischi derivanti dall'interruzione del contratto e del contratto di distribuzione o di concessione di vendita con una controparte francese da parte dell'azienda italiana, nel caso in cui si applichi al contratto la disciplina giuridica francese.**

Nei rapporti di distribuzione commerciale internazionale, anche di lunga durata, gli operatori tendono spesso a ritenere superflua la regolamentazione giuridica scritta del rapporto e la scelta della legge applicabile, presumendo che, in tal modo, sia possibile interrompere, in qualsiasi momento, la relazione commerciale (anche se stabilmente intercorsa negli anni) con la controparte.

Tuttavia, in linea generale occorre ricordare che i rischi connessi all'interruzione di un rapporto commerciale non regolamentato per iscritto possono essere molteplici e ciò in particolare in caso di contratto di distribuzione o di contratto di concessione di vendita con un partner francese.

In primo luogo precisiamo che per contratto di concessione di vendita si intende un contratto con cui una parte (fornitore o concedente) concede, generalmente in via esclusiva all'altra parte (concessionario) la facoltà di acquistare determinati prodotti ai fini della rivendita in un determinato territorio.

### **LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Il contratto di distribuzione o di concessione di vendita non è un contratto tipico, ossia espressamente disciplinato dalla legge né in diritto italiano né in diritto francese. Nei due ordinamenti la fase del recesso unilaterale gode di una differente disciplina e di differenti conseguenze.

Innanzitutto occorre dunque porsi il problema di quale sia la legge regolatrice del rapporto contrattuale; se infatti le parti non hanno stabilito per iscritto quale sia la legge applicabile al contratto, si rischia che tale rapporto sia in realtà disciplinato dalla legge francese<sup>5</sup> con applicazione di norme più onerose e restrittive di quelle italiane, specie per quanto riguarda l'interruzione del rapporto.

---

<sup>5</sup> In assenza di contratto scritto ed in assenza di una scelta espressa della legge applicabile al contratto, occorre identificare a quale legge fare riferimento in base ai criteri del diritto internazionale applicabile; nel nostro caso, la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 prevede all'art. 4 comma 1 che: *“Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto.”* Per il contratto di concessione di vendita risulta comunque difficile raggiungere una soluzione univoca sulla legge applicabile. Giudici francesi e italiani, infatti, pur facendo applicazione dello stesso criterio potrebbero arrivare a soluzioni differenti. In alcune pronunce la Corte di Cassazione italiana si è espressa nel senso di considerare come legge del contratto di concessione di vendita quella del Paese dove ha sede il fornitore (Cass. Civile, sentt. n. 7860/2001, n. 895/1999), mentre vi sono stati casi in cui la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che il contratto fosse sottoposto alla legge del concessionario in quanto in tale Paese doveva essere eseguito il patto di esclusiva, accessorio alla somministrazione (Bortolotti, *Manuale di diritto commerciale internazionale*, vol. III, Cedam, Padova, 2002, p. 353). In Francia sarebbe stata prevalente in passato l'applicazione da parte della Corte di Cassazione francese della legge del distributore (M. L. Cherradi, *Le contrat cadre en droit international*, [www.memoireonline.free.fr](http://www.memoireonline.free.fr)). Tuttavia, pare che tale orientamento sia mutato. I giudici francesi hanno infatti recentemente ritenuto che l'obbligazione caratteristica del contratto di concessione di vendita sia la fornitura della merce e quindi hanno applicato la legge del concedente (Cour de Cassation, sent. du 15 mai 2001, citata da M. L. Cherradi, *Le contrat cadre en droit international*, [www.memoireonline.free.fr](http://www.memoireonline.free.fr)). In un'altra recentissima sentenza (Cour de Cassation, sent. du 23 janvier 2007), la Cassazione francese ha rilevato, invece, che in un contratto di concessione esclusiva di vendita la prestazione caratteristica sarebbe l'obbligo di esclusiva e ha quindi ritenuto applicabile la legge del concedente (che doveva assicurare tale impegno di esclusiva).

## IN GENERALE IL RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO SECONDO LA LEGGE FRANCESE.

La legge francese (così come quella italiana) concede in generale alle parti, sia pure entro determinati limiti, la possibilità di recedere unilateralmente da un contratto (ossia di interrompere unilateralmente il rapporto). L'esercizio di un tale diritto di recesso deve avvenire in base a quanto previsto dal contratto ed in mancanza di previsioni espresse in tal senso secondo quanto previsto dalla legge e comunque sempre nel rispetto del principio di buona fede<sup>6</sup>.

Nel caso in cui il recesso sia stato esercitato illegittimamente il diritto francese riconosce la possibilità alla parte che subisce il recesso di ottenere il risarcimento del danno per “recesso abusivo” (*“rupture abusive”*), del rapporto ovvero per “recesso brutale” dell'altra parte.

Sulla base della nozione di “abuso del diritto”, in Francia, i giudici hanno considerato illegittimo in quanto “abusivo” il recesso unilaterale dal contratto nei casi in cui il disequilibrio tra le parti sia manifesto ed in cui nella cessazione del rapporto si ravvisi l'intenzione di nuocere all'altra parte (ravvisandosi ad esempio la mala fede)<sup>7</sup>.

La teoria dell'abuso del diritto è stata utilizzata ed applicata dai giudici francesi proprio allo scopo di proteggere la parte più debole del rapporto che, nel caso della distribuzione e/o della concessione di vendita i giudici hanno spesso individuato nel distributore/concessionario.

Inoltre, come sopra accennato, la legge francese (art. 442-6 del *Code de commerce*) stabilisce espressamente il diritto al risarcimento del danno a favore dei soggetti

---

<sup>6</sup> L'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto che le parti devono rispettare sono rispettivamente stabiliti dall'art. 1375 del codice civile italiano e dall'articolo 1134 del Code civil francese.

<sup>7</sup> Voce “Rupture du contrat de concession”, [www.lexinter.net](http://www.lexinter.net); Cour de Cassation, sent. 30 novembre 2004, *Fiat Auto France c. Aube Automobiles*

che hanno subito la rottura “brutale”, anche parziale, di una relazione commerciale stabile, ossia una rottura senza preavviso scritto o senza rispetto dei termini di preavviso minimi stabiliti dagli usi<sup>8</sup>.

Secondo la giurisprudenza francese, con tale norma il legislatore francese ha voluto condannare tutte le interruzioni delle relazioni commerciali in cui una delle due ha agito in mala fede, ossia senza un motivo legittimo, unilateralmente e bruscamente, avendo lasciato al partner credere che il contratto sarebbe stato eseguito o rinnovato.

Pertanto secondo tale giurisprudenza, tale norma consente al giudice di valutare le condizioni in cui è avvenuta l’interruzione di una “relazione commerciale stabile”, da intendersi in senso ampio e non limitatamente ai rapporti commerciali regolati da contratto<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Code de commerce: article L 442-6 (Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 93), tratto dal sito internet di informazione giuridica Legifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>): « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas; »

<sup>9</sup> In proposito si veda il commento all’art. 442-6 del Code de commerce francese e la giurisprudenza ivi richiamata, in Code de Commerce, Edition 2007, Dalloz, Paris, pp. 604 e 605, paragrafo 35.

## IL RECESSO DAL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE O CONCESSIONE DI VENDITA

In linea generale, in caso di contratto di distribuzione o concessione di vendita a tempo determinato le parti, a meno che non abbiano previsto contrattualmente una facoltà di recesso, non possono recedere dal contratto senza giustificato motivo prima della scadenza ed alla scadenza non hanno alcun diritto a vedersi rinnovare il contratto scaduto.

In caso, invece, di contratto di distribuzione o concessione di vendita a tempo indeterminato, se un termine di preavviso non è previsto contrattualmente, il concedente (o il concessionario) può recedere dal contratto fornendo al concessionario (o al concedente) un congruo preavviso.

La durata di tale preavviso deve essere determinata, secondo la giurisprudenza, in relazione ad una serie di elementi (a titolo meramente esemplificativo: durata del rapporto, volume delle vendite realizzate con i prodotti forniti del concedente rispetto all’attività complessiva del concessionario, eventuali investimenti fatti dal concessionario su richiesta del concedente).

Infatti, soprattutto per il distributore e/o concessionario la cessazione del rapporto per volontà del concedente, senza un preavviso minimo, potrebbe rappresentare un rischio finanziario molto importante, anche in considerazione degli investimenti che il concessionario normalmente deve effettuare per la sua attività.

In Francia, come in Italia, non è determinata dalla legge una durata minima del preavviso, ma alcune indicazioni in tal senso si possono rinvenire nelle decisioni giurisprudenziali.

In Italia, la giurisprudenza oscilla tra periodi di tre, quattro o sei mesi (nel caso ovviamente in cui il termine di preavviso non sia stato determinato contrattualmente dalle parti).

Qualora dunque il concedente (in un contratto a tempo indeterminato) receda dal contratto

sottoposto alla legge italiana nel rispetto dei termini di preavviso contrattuali o nei termini ritenuti congrui dalla giurisprudenza, il concessionario non avrebbe diritto ad alcuna indennità o risarcimento per la clientela apportata al concedente<sup>10</sup>.

La giurisprudenza francese ammette termini di preavviso che possono variare, generalmente, da un minimo di alcuni mesi a termini più lunghi in funzione della durata e dello stato del rapporto tra concedente e concessionario. A solo titolo esemplificativo, nel settore automobilistico, il termine di preavviso riconosciuto dai giudici francesi è in genere di due anni<sup>11</sup>.

Il recesso dalla relazione contrattuale stabile senza congruo preavviso è come abbiamo visto, secondo la legge francese, considerabile come recesso brutale che conferisce all'altra parte il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

Sono invece configurabili, come recessi abusivi secondo la giurisprudenza francese, i comportamenti che dimostrano che la parte che si sia avvalsa della facoltà di recedere abbia agito in mala fede, come ad esempio nel caso in cui una parte abbia comunicato all'altra l'interruzione del rapporto avendo in precedenza lasciato alla stessa credere che il rapporto sarebbe continuato, chiedendole di effettuare investimenti e assumere impegni di investimenti pubblicitari.

Ciò si può particolarmente verificare nei rapporti di concessione di vendita qualora il recesso intervenga prima che il concessionario abbia avuto il tempo necessario per ammortizzare i propri investimenti<sup>12</sup>.

---

10 Bortolotti, Manuale di diritto commerciale internazionale, vol. III, Cedam, Padova, 2002, p. 263

11 voce "Rupture du contrat de concession", www.lexinter.net.

12 F Arhab, "Les nouveaux territoires de la faute – Colloque du Mans 17 janvier 2003, La responsabilité par faute", reperibile sul sito <http://www.univ-lemans.fr>; Alcune sentenze sembrano peraltro ritenere il recesso abusivo anche quando il concedente, pur rispettando il termine di preavviso, non abbia informato il concessionario e l'abbia incitato ad

Si potrebbe anche configurare "rupture abusive" del contratto nel caso (estremo) in cui vi sia stato nel corso del rapporto un disequilibrio tra le parti ed una abbia sfruttato lo stato di dipendenza dell'altra.

Perché il rapporto sia qualificabile in tal modo è necessario considerare l'importanza del fornitore alla luce del volume d'affari del concessionario, la notorietà del marchio del concedente e la rilevanza del mercato del fornitore, oltre che l'impossibilità per il concessionario di ottenere prodotti equivalenti da altri fornitori.

Naturalmente, è nella pratica difficile trovare verificate tutte le suddette condizioni.

I casi di "rupture abusive" sarebbero comunque più restrittivi e limitati di quelli previsti per i casi di "rupture brutale" di relazioni commerciali stabili (a i sensi del precitato art. 442-6 del codice di commercio francese), in quanto si configurerebbe "rupture abusive" e conseguente diritto al risarcimento soltanto "qualora il contraente che pretende essere stato vittima di un danno anormale riesce a dimostrare la colpa dell'altro contraente o, quanto meno, la sua *negligence fautive*."<sup>13</sup>

Vi sono anche casi in cui la cessazione del rapporto da parte del concedente non è stata ritenuta abusiva: ad esempio quando il concessionario abbia violato gravemente alcuni obblighi contrattuali o nel caso in cui la cessazione del rapporto sia dovuta alla crisi finanziaria del concessionario<sup>14</sup> (evidentemente non imputabile al concedente stesso).

---

effettuare investimenti che non potevano essere ammortizzati durante il periodo di preavviso (in proposito si veda il commento all'art. 1124 del code civil francese e la giurisprudenza ivi richiamata, in Code Civil, Edition 2007, Dalloz, Paris, p. 1112, paragrafo 33bis).

13 O. Delgrange e M. Gaslini, "La risoluzione colposa delle relazioni commerciali in diritto francese", in Commercio Internazionale, n. 14/2008, Ipsa, pp. 15-19.

14 voce "Rupture du contrat de concession", www.lexinter.net

In conclusione, occorre prestare molta attenzione anche alla fase di uscita del rapporto e, soprattutto se tale fase non è stata contrattualmente regolamentata, per evitare di vedersi contestato il recesso abusivo da una controparte francese, valutare attentamente le modalità di interruzione del contratto adottando comunque opportune cautele a scopo difensivo, quali - a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività - la concessione di un congruo preavviso e la comunicazione alla base della decisione di interrompere il rapporto in particolare se dipesa da eventuali inadempimenti dell'altra parte.

\*\*\*\*\*

## **RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA**

### **CORTE DI GIUSTIZIA CE - CAUSA C-132/06 COMMISSIONE / ITALIA**

*FISCALITA' – DIRETTIVA, 77/338/CEE IN MATERIA IMPOSTE SULLA CIFRA D'AFFARI (SESTA DIRETTIVA)- ARMONIZZAZIONE STATI MEMBRI – OBBLIGO DI CONTROLLO DELLE OPERAZIONI – CONDONO FISCALE*

La Corte di giustizia delle Comunità europee in data 17 luglio 2008 ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti a quest'ultima dalla direttiva 77/338/CEE (Sesta direttiva) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (nonché all'art. 10 del Trattato CE<sup>15</sup>), bocciando dunque il condono sull'IVA contenuto nella Finanziaria 2003 (legge del 27 dicembre 2002 n. 289); il condono, consentendo una autodichiarazione ed un pagamento forfetario, costituirebbe in sostanza una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di

---

<sup>15</sup> Art. 10 CE "Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato."

una serie di periodi di imposta (in questo caso anni tra il 1998 ed il 2001).

Gli Stati membri sono infatti obbligati ad accertare le dichiarazioni fiscali dei contribuenti, la relativa contabilità e gli altri documenti utili nonché a calcolare e a riscuotere l'imposta dovuta.

Se da una parte è vero che nell'ambito del sistema comune dell'IVA gli Stati membri beneficiano di una certa libertà in relazione al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione questa libertà, afferma la Corte di Giustizia, è limitata dall'obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità e non creare differenze significative nel trattamento dei contribuenti.

### **COMUNICATO STAMPA n. 55/08 del 17 luglio 2008 su <http://curia.europa.eu>**

*“La rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili favorisce i contribuenti colpevoli di frode.*

*La legge italiana<sup>16</sup> prevede, per gli anni compresi tra il 1998 ed il 2001, la possibilità per i soggetti passivi IVA di rettificare le dichiarazioni presentate, attraverso una «Dichiarazione integrativa» accompagnata dal pagamento della maggiore imposta dovuta a titolo di IVA calcolata mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta.*

*Una procedura di «Definizione automatica» consente peraltro ai soggetti passivi, che non hanno presentato la dichiarazione, di versare un importo corrispondente (o inferiore) al 2% dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, ed un importo pari al 2% dell'IVA detratta nel medesimo periodo.*

*Ognuno di questi due meccanismi comporta l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, l'esclusione dell'applicazione al contribuente di sanzioni penali, nonché l'esclusione di ogni accertamento tributario (fino al limite, tuttavia, equivalente al doppio dell'importo dell'IVA che risulta nella dichiarazione integrativa riguardo a questa procedura).*

---

<sup>16</sup> Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Supplemento ordinario n. 240 alla G.U.R.I. 31 dicembre 2002).

*La Commissione sostiene che l'Italia, avendo previsto in maniera espressa e generale la rinuncia all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, ha violato gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva IVA e dal principio generale di leale cooperazione. Essa sottolinea che la direttiva ha lo scopo di fornire alle amministrazioni fiscali nazionali gli strumenti di controllo necessari per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta, mediante un'efficace azione di accertamento e di lotta all'evasione. La Commissione sostiene che uno Stato membro non ha il diritto di sottrarsi unilateralmente all'obbligo di assoggettare ad IVA determinate categorie di operazioni.*

*La Corte ricorda innanzitutto che ogni Stato membro ha l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie al fine di garantire che l'IVA dovuta nel suo territorio sia interamente riscossa, verificando le dichiarazioni fiscali, calcolando l'imposta dovuta e garantendone la riscossione. Se è vero che gli Stati membri beneficiano di una certa libertà nell'applicazione dei mezzi a loro disposizione, essi sono tuttavia tenuti a garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità e a non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti.*

*La legge italiana induce fortemente i contribuenti o a dichiarare soltanto una parte del debito effettivamente dovuto o a versare una somma forfettaria invece di un importo proporzionale al fatturato realizzato, evitando in tal modo qualunque accertamento o sanzione.*

*La Corte dichiara che lo squilibrio significativo esistente tra gli importi effettivamente dovuti e quelli corrisposti dai contribuenti che beneficiano del condono fiscale conduce ad una quasi-esenzione fiscale che, per la sua entità<sup>17</sup>, pregiudica seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA e danneggia il*

*mercato comune, poiché i contribuenti in Italia possono sperare di non dovere versare una considerevole parte degli oneri fiscali.*

*La Corte respinge, invece, la giustificazione, avanzata dall'Italia, che attribuisce al condono fiscale il merito di avere consentito all'erario di recuperare immediatamente e senza la necessità di avviare lunghi procedimenti giudiziari, una parte dell'IVA non dichiarata inizialmente. Essa ritiene, al contrario, che la misura in questione - introdotta appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l'IVA e implicante il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto - consente ai soggetti passivi di sottrarsi definitivamente agli obblighi in materia di IVA, perfino quando le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare le irregolarità.*

***La Corte condanna, perciò, la rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili relative all'IVA, effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, tramite la quale la Repubblica italiana viola gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva IVA e l'obbligo di leale cooperazione.***

\*\*\*\*\*

## **NOTIZIE**

### **- DALL'ITALIA E DALL'EUROPA: NOTIZIE DALL'EUROPA:**

***RATIFICATO DALL'ITALIA IL TRATTATO DI LISBONA: si avvicina l'entrata in vigore; le ratifiche degli Stati membri sono ora 24 (mancano all'appello Irlanda, Svezia e Repubblica Ceca)***

L'Italia ha ratificato il 31 luglio scorso il c.d. Trattato di Lisbona approvando il disegno di legge di ratifica all'unanimità.

Il Trattato di Lisbona, ossia il trattato firmato (dopo diversi anni di negoziati) a Lisbona il 13 dicembre 2007 tra i ventisette Stati membri dell'Unione europea (e pubblicato su Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 306 del 17 dicembre 2007), costituisce una sostanziale modifica ed integrazione del trattato

<sup>17</sup> In base alle cifre fornite dalla Repubblica italiana, circa il 15% dei soggetti passivi, ossia quasi 800.000 di loro avrebbero richiesto il beneficio del condono fiscale nel corso dell'anno 2001.

sull'Unione europea e del trattato costitutivo della Comunità europea.

Con la ratifica dell'Italia salgono a 24 gli Stati membri che dal dicembre 2007 hanno ratificato il testo del trattato, portando a buon punto la procedura per l'entrata in vigore, anche se, come noto, l'Irlanda ha nel corso di un referendum popolare svoltosi lo scorso 12 giugno portato un voto negativo.

Il Consiglio europeo ha deciso comunque di procedere con la procedura di ratifica degli Stati membri che, se completata per tempo, porterebbe **all'entrata in vigore del Trattato il 1 gennaio 2009.**

L'articolo 6 del Trattato di Lisbona prevede infatti che il Trattato venga ratificato dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, stabilendone l'entrata in vigore il 1 gennaio 2009 solo se tutti gli strumenti di ratifica sono stati a quella data depositati; in caso contrario l'entrata in vigore avverrà il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Gli altri Stati che, alla data attuale non hanno ancora ratificato il Trattato, sono oltre l'Irlanda, solo la Repubblica Ceca e la Svezia<sup>18</sup>.

Il Trattato di Lisbona, una volta entrato in vigore, costituirà una importante riforma istituzionale dei trattati attualmente in vigore anche attraverso il recupero di alcuni degli originari principi fondatori della Comunità europea.

Tra gli scopi del Trattato di Lisbona si possono ad esempio citare:

- la creazione di un'Europa a 27 più democratica e trasparente. Oltre a dare maggiore voce ai cittadini attraverso un ruolo rafforzato del Parlamento europeo ed un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti europei, il Trattato di Lisbona definisce in modo più chiaro le competenze dell'Unione europea e degli Stati membri e riconosce, per la prima volta, agli Stati membri la facoltà di

recedere volontariamente dall'Unione europea.

- il miglioramento dell'efficienza dei metodi decisionali e legislativi attraverso una semplificazione delle procedure e del quadro istituzionale.

- la consacrazione dei diritti dei cittadini dell'Unione europea attraverso la Carta dei diritti fondamentali il cui testo diviene vincolante in tutti gli Stati membri (ad eccezione del Regno Unito e Polonia).

- la consacrazione del diritto di "concorrenza libera e non falsata" che, pur non rientrando espressamente tra le finalità del Trattato di Lisbona, costituisce comunque una priorità dato che è l'oggetto di uno dei Protocolli al trattato ove l'Unione europea si impegna ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata adottando le misure necessarie a tal fine.

---

<sup>18</sup> Fonte: [www.governo.it](http://www.governo.it)